SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1966)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Opere pubbliche)

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, nell'ambito di una più estesa normazione recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, sono state date, sotto il titolo III, disposizioni semplificative ed accelerative delle procedure per l'approvazione e la gestione delle opere e dei lavori pubblici.

Nel permanere delle necessità che avevano originato le succitate disposizioni, la vigenza di esse è stata di volta in volta prorogata e fino al 31 dicembre 1986 la loro protrazione è stata disposta con il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791. La legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 46, ha, però, ridotto il suddetto termine al 30 settembre 1986.

Tale riduzione di termine apparirebbe immotivatamente singolare ove non se ne considerasse l'evidentissima *ratio*, rivolta a produrre una definitiva sistemazione nella materia delle opere pubbliche, che così perspicuo rilievo assumono nei confronti della vita economica del Paese, massimamente nelle zone dove è più avvertito il bisogno degli effetti moltiplicativi delle spese pubbliche di « trasferimento ».

In pendenza del più organico processo di ristrutturazione e riorganizzazione del Ministero dei lavori pubblici, che da diverso tempo giace in Parlamento, e in considerazione della necessità di non interrompere la continuità dell'azione amministrativa in questo delicato settore di notevole rilievo, non può farsi a meno di ricorrere ancora una volta alla proroga delle disposizioni concernenti la gestione decentrata delle opere pubbliche, le quali, d'altra parte, per l'applicazione fattane, si sono dimostrate idonee a fronteggiare la situazione contingente anche sotto il profilo del sollecito impiego delle risorse disponibili.

Nell'ambito della proposta di decreto-legge concernente la proroga delle norme accelerative dell'esecuzione di opere pubbliche, si è posto in evidenza il problema di quelle che si eseguono a cura dei comuni. A tale riguardo è apparso necessario proporre la proroga delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, peraltro vivamente reclamata dalle amministrazioni locali, che hanno avuto valido riscontro accelerativo nella pratica, massimamente ove si consideri che l'unicità dell'organo deliberante, così come previsto, offre, sotto il profilo urbanistico, non minori garanzie di quelle che deriverebbero da una doppia pronuncia a mezzo dello stesso organo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 29 settembre 1986.*

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'ulteriore proroga di taluni termini in materia di opere e lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1987.

2. Per i progetti di importo superiore a lire 1 miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del citato decreto-legge n. 124 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata da ultimo con il predetto decreto-legge n. 791 del 1985, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1987.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con il predetto decreto-legge n. 791 del 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI